

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 2 giugno 1992, presso la sede della Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto - F.R.A.V. Confartigianato in Venezia Marghera, si sono incontrate le seguenti Organizzazioni regionali:

- la F.R.A.V., rappresentata dal Presidente Pierluigi Tapparo, dal Segretario regionale dott. Francesco Giacomini, dai Presidenti dei Consigli direttivi regionali dell'edilizia e attività affini U.R.V.A.E./U.R.V.A.P.E. Quinto Dalla Libera e Silvio Bertoldo, dal Presidente della C.E.A.V. Giuseppe Sbalchiero, dal Direttore del Settore Relazioni Sindacali e del Lavoro dott. Renato Garibbo e dal dott. Francesco Rizzardo del Settore stesso
- la C.N.A. - Comitato Regionale Veneto, rappresentata dal Presidente Luciano Lazzari, dal Segretario regionale Venanzio Rosina, dal Presidente regionale F.N.A.E. Renzo Rampazzo, dal Presidente della C.E.V.A. Rino Toffolon, dal Segretario regionale della F.N.A.E. Maurizio Scomparcini e dai sigg. Sandro Martin e Alfredo Tonini, rispettivamente membro del Consiglio di Presidenza della C.E.V.A. e Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali
- la FILCA CISL regionale veneta, rappresentata dal Responsabile regionale Sergio Celotto e da Armando Capovilla della medesima Organizzazione
- la FILLEA CGIL regionale veneta, rappresentata dal Segretario generale Paola Battaglia e dal Segretario generale aggiunto Gianfranco Priori
- la FENEAL UIL regionale veneta, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin

Le parti

premesse

- che in data 12 settembre 1991 le Organizzazioni sindacali regionali FILCA CISL, FILLEA CGIL e FENEAL UIL hanno avanzato richiesta di aggiornamento e modifica delle assistenze e delle prestazioni erogate dalle Casse Edili Artigiane Venete C.E.A.V. e C.E.V.A;

Handwritten signatures:
Pierluigi Tapparo, Francesco Giacomini, Pierluigi Tapparo, Renato Garibbo, Pierluigi Tapparo, Alberto Ghedin

- che le parti hanno convenuto e convengono sulla necessità che le Casse Edili assicurino l'uniformità di trattamenti, di prestazioni e di assistenze nel quadro del condiviso obiettivo dell'omogeneizzazione del mercato del lavoro e della reciprocità tra le varie Casse Edili;
- che nel predetto contesto le Organizzazioni sindacali regionali FILCA CISL, FILLEA CGIL e FENEAL UIL hanno assunto gli impegni contenuti nella dichiarazione sottoscritta il 23 ottobre 1991, che si riporta in allegato;

hanno convenuto quanto segue

1. Premio giovani

Con decorrenza 1 ottobre 1991 il premio per l'ingresso dei giovani nell'edilizia artigiana è elevato a lit 250.000. Restano confermate le altre condizioni di cui al punto 1 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989.

2. Contributo per i figli studenti

Con decorrenza 1 ottobre 1991 i lavoratori iscritti alle Casse Edili artigiane venete hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di contributi di studio per i figli a carico nelle seguenti misure:

- a) lit. 100.000 per la frequenza ai corsi di scuola media inferiore;
- b) lit. 250.000 per la frequenza ai corsi di scuola media superiore, ivi inclusi i corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti al termine dei quali sia previsto il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualifica;
- c) lit. 500.000 per la frequenza ai corsi universitari, limitatamente alla durata legale dei corsi stessi, con esclusione degli anni considerati dall'ordinamento degli studi "ripetenti" o "fuori corso".

3. Premio matrimoniale

I lavoratori iscritti alle Casse Edili artigiane venete che abbiano contratto matrimonio in costanza di rapporto di lavoro dopo il 1 ottobre 1991 hanno diritto ad ottenere, previa domanda documentata, l'attribuzione di un premio matrimoniale in misura pari a lit. 400.000.

La domanda dovrà essere presentata nel termine perentorio di 90 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

4. Acquisto della prima casa

St
D. Nobile

St *Patuffe* *St* *St*

I lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane Venete da tre anni continuativi, che abbiano ottenuto o maturato il diritto all'erogazione dell'A.P.E. nel biennio antecedente alla data di presentazione della richiesta e che abbiano contratto mutui con Istituti di Credito per l'acquisto della prima casa dopo il 1 ottobre 1991, viene erogato, previa presentazione di richiesta documentata, un contributo *una tantum* nelle seguenti misure:

- lit. 500.000 per mutui superiori a lit. 25.000.000
- lit. 1.000.000 per mutui superiori a lit. 50.000.000

A tal fine, le parti concordano di stabilire un *plafond* pari al 20% dello stanziamento in bilancio preventivo per assistenze e prestazioni delle Casse Edili.

5. Protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche

Con decorrenza 1 ottobre 1991 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane Venete hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi oculistiche, acustiche ed ortopediche nella misura del 50% della spesa complessiva, fino ad un massimo di lit. 300.000 in un biennio.

Per il coniuge e i figli a carico dei suddetti lavoratori l'integrazione è pari al 25% della spesa complessiva fino ad un massimo di lit. 150.000 in un biennio.

L'integrazione di cui sopra, che spetta esclusivamente per prestazioni personali ai lavoratori iscritti, al coniuge e ai figli a carico, verrà erogata previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica.

Le parti convengono di incontrarsi a fine del biennio per valutare l'onerosità delle prestazioni erogate a tale titolo.

6. Protesi e cure dentarie

Con decorrenza 1 ottobre 1991 i lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane Venete hanno diritto ad una integrazione dell'eventuale prestazione pubblica per protesi dentarie nella misura del 50% della spesa complessiva fino a un massimo di lit. 600.000 nel triennio.

Fino ad una spesa complessiva di lit. 150.000 in un triennio per interventi di cui al comma precedente, nulla è dovuto al lavoratore.

L'integrazione, che spetta esclusivamente per prestazioni personali ai lavoratori iscritti, verrà erogata previa domanda corredata dalla fotocopia della documentazione di spesa (fattura) e certificazione medica.

L'integrazione di cui sopra non è estensibile al coniuge

Handwritten mark

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ge e ai figli a carico del lavoratore. Per tali soggetti in casi particolari potrà essere avanzata richiesta di sussidio straordinario che verrà esaminata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà deliberare discrezionalmente l'intervento nei limiti di spesa del *plafond* stabilito per le prestazioni straordinarie.

7. Indennità in caso di morte e di invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale

Con decorrenza 1 ottobre 1991 le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989 vengono così disciplinate:

- a) lit. 8.000.000 in caso di morte;
- b) nel caso di riduzione della capacità di lavoro (secondo le tabelle INAIL) fino al 10%, nulla è dovuto al lavoratore;
- c) nel caso di riduzione della capacità di lavoro (secondo le tabelle INAIL) dall'11% al 65%, verrà erogata una prestazione proporzionale alla riduzione computata su lit. 8.000.000;
- d) per le riduzioni della capacità di lavoro (secondo le tabelle INAIL) superiori al 65%, verrà erogata una prestazione pari a lit. 8.000.000.-

Restano invariate le condizioni di erogazione delle prestazioni di cui al punto 5 del surrichiamato Accordo regionale 11 settembre 1989.

8. Contributo spese funerarie per morte del lavoratore.







Con decorrenza 1 ottobre 1991, la prestazione di cui al punto 6 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989 viene elevata a lit. 750.000, ferme le condizioni di erogazione ivi previste, qui integralmente richiamate.

9. Sussidio straordinario per gravi ed eccezionali avvenimenti

Le parti confermano la validità di quanto previsto dal punto 7 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989.

10. Limiti generali alle prestazioni ed assistenze delle Casse Edili artigiane

Le parti confermano la validità di quanto previsto dal punto 8 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989.


11. Unicità delle prestazioni ed assistenze

Le parti confermano la validità di quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo regionale 11 settembre 1989.

12. Dichiarazione finale delle parti


Le parti confermano la validità dell'allegato all'Accordo regionale 11 settembre 1989 sulle prestazioni extracontrattuali C.E.A.V.-C.E.V.A.


Letto, confermato e sottoscritto.-


F.R.A.V. Confartigianato

C.N.A.
Comitato Regionale Veneto


FILCA CISL Veneto


FILLEA CGIL Veneto


FENEAL UIL Veneto


Venezia Marghera, 2 giugno 1992.-

REGIONALI VENETO

Le OO.SS. Regionali FILLEA/CGIL, FILCA/CISL e FENEAL/UIIL, considerata la gravità della situazione derivante dalla non reciprocità tra le Casse Edili Artigiane e Industriali del Veneto ritengono necessario avviare tutte le iniziative possibili nei confronti delle ANCE Territoriali della Regione al fine di trovare soluzione al problema in attesa di una definizione conclusiva del problema a livello nazionale.

A tal fine ribadiscono che quanto versato dalle imprese a favore dei dipendenti presso le Casse Edili Industriali e Artigiane costituisce un diritto intangibile del lavoratore come tale va riconosciuto ed erogato dalle Casse Edili dove le contribuzioni sono state versate dalle imprese.

Le OO.SS. rafforzano l'impegno ad attivarsi presso le strutture sindacali provinciali affinché abbia esito positivo la richiesta presentata al Ministero del Lavoro sulla necessaria reciprocità delle Casse Edili.

Infine ritengono opportuno definire sulle problematiche dinanzi sollevate un incontro comune delle parti con l'Assessore Regionale al lavoro - industria e artigianato del Veneto.

p. la FILCA/CISL
Veneto

p. la FENEAL/UIIL
Veneto

p. la FILLEA/CGIL
Veneto

Sergio Celotto



Alberto Ghadin



Paola Battaglia

